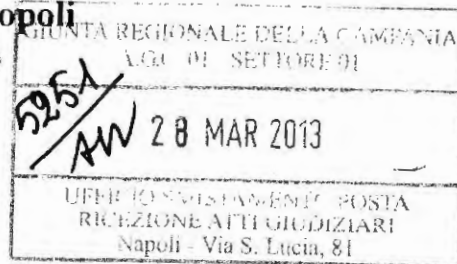


cc 15/17/12
Rod. N° 198/13



SENTENZA N° 80 ANNO 2013
Repubblica Italiana in nome del popolo italiano
Ufficio del Giudice di Pace di Agropoli
Il Giudice di Pace di Agropoli
avv. Giuseppe Baldo



ha emesso la seguente

sentenza

nella controversia iscritta al n. R.G. 367/12

tra

Federico Antonio, nato il 23/4/72 in Eboli e residente in Montecorice località Mainolfo, 125, CF:FDRNTN72D23D390P, rapp.to e difeso dall' avv. Valeria Izzo e Valentina Pisano, come da mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio, elett.te dom.to presso lo studio della prima in Serramezzana alla via S. Antonio,8;

Contro

Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Marina Colarieti, in virtù di procura generale alle liti per notar Cimino rep. 35093 del 17/9/02, elett.te dom.ta presso l'avvocatura Regionale in Salerno al Corso Garibaldi, 33.

All'udienza del 17/1/13 l'attore concludeva riportandosi alle proprie conclusioni rassegnate nella precedente udienza.

La domanda è fondata e merita accoglimento.

In via preliminare occorre decidere sulla legittimazione passiva tra i vari enti che sono intervenuti nel presente giudizio. A parere di questo giudice l'ente legittimato passivo e che quindi deve subire l'eventuali conseguenze relative al risarcimento dei danni è la Regione Campania. La legge 11/2/1992 n.157 ha infatti attribuito alle Regioni la competenza ad emanare norme relative alla gestione e alla tutela della fauna selvatica e ad esercitare le funzioni programmatiche e pianificazione al riguardo; compete ad esse l'obbligo di predisporre misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone e a cose, con la conseguenza che nell'ipotesi di danni

CC 15/12/12
Cod. N° 198/13



SENTENZA N° 80 ANNO 2013
Repubblica Italiana in nome del popolo italiano
Ufficio del Giudice di Pace di Agropoli
Il Giudice di Pace di Agropoli
avv. Giuseppe Baldo



ha emesso la seguente

sentenza

nella controversia iscritta al n. R.G. 367/12

tra

Federico Antonio, nato il 23/4/72 in Eboli e residente in Montecorice località Mainolfo, 125, CF:FDRNTN72D23D390P, rapp.to e difeso dall' avv. Valeria Izzo e Valentina Pisano, come da mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio, elett.te dom.to presso lo studio della prima in Serramezzana alla via S. Antonio,8;

Contro

Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t, rapp.ta e difesa dall'avv. Marina Colarieti, in virtù di procura generale alle liti per notar Cimino rep. 35093 del 17/9/02, elett.te dom.ta presso l'avvocatura Regionale in Salerno al Corso Garibaldi, 33.

All'udienza del 17/1/13 l'attore concludeva riportandosi alle proprie conclusioni rassegnate nella precedente udienza.

La domanda è fondata e merita accoglimento.

In via preliminare occorre decidere sulla legittimazione passiva tra i vari enti che sono intervenuti nel presente giudizio. A parere di questo giudice l'ente legittimato passivo e che quindi deve subire l'eventuali conseguenze relative al risarcimento dei danni è la Regione Campania. La legge 11/2/1992 n.157 ha infatti attribuito alle Regioni la competenza ad emanare norme relative alla gestione e alla tutela della fauna selvatica e ad esercitare le funzioni programmatiche e pianificazione al riguardo; compete ad esse l'obbligo di predisporre misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone e a cose, con la conseguenza che nell'ipotesi di danni

53/12

provocati da detta fauna, il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, esse ne rispondono
ex art.2043 cc.

Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello stato, la L.11\2\1992 n. 157
affida alle regioni i poteri di gestione, tutela e controllo di essa. Ne consegue che la Regione, in
quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a
terzi, è responsabile ex art. 2043cc dei danni cagionati da un animale selvatico ai veicoli in
circolazione. (Cass. 13\12\1999 n. 13956).

Il giorno 3\11\11 alle ore 19,15 circa nel Comune di Montecorice, in località San Nicola dei Lembi,
sulla SR ex SS267, il veicolo Peugeot tg.CT762WY, di proprietà dell'attore e condotto dalla sig.ra
Valeria Izzo, percorreva detta via, quando veniva urtato da un cinghiale; l'animale selvatico
sbucava dal lato sinistro e attraversava la strada in modo molto repentino urtando l'auto dell'attore
sul lato anteriore, in particolare sul cofano e al faro. Tali circostanze sono state confermate dai testi
escussi e alle foto dell'auto in atti.

In ordine al quantum al fascicolo di parte è stata allegato preventivo redatto dalla carrozzeria del
sig. Noce Pierino di Castellabate, che può esser utilizzato per una quantificazione equitativa dei
danni che ammontano a €. 600,00.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando in ordine alla domanda presentata, respinta ogni
altra eccezione:

dichiara la responsabilità della Regione Campania che non aveva adottato tutte le misure idonee ad
evitare che la fauna selvatica arrecasse danni all'attore;

per l'effetto condanna Regione Campania, in persona del legale rapp.te pt., al pagamento in favore
dell'attore della somma di €. 600,00 per i danni subiti in seguito all'incidente, somma determinata
in via equitativa, oltre interessi dalla domanda al saldo;

condanna la Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore dell'attore delle spese legali che liquida in €. 1.000,00 in via equitativa con attribuzione all'avvocato anticipante, oltre IVA e CNA come per legge.

Agropoli, 18/1/13

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Lino Giuseppe)



Il Giudice di Pace
Avv. Giuseppe Baldo

Depositata in Cancelleria il 23 Febbraio 2013

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Lino Giuseppe)



RILASCIATA COPIA CONFORTE ALL'AVV. S. PISANO IL 21-3-2013

L'Assistente Giudiziario F3

Giorgio Bernardi

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
AGROPOLI

È copia conforme all'originale
21 MAR. 2013

Agropoli, li _____

L'Assistente Giudiziario F3
Giorgio Bernardi

